

**Mutuo – surrogazione- inosservanza dei termini di legge – responsabilità del finanziatore – insussistenza (d. lgs. n. 385/1993, art. 120 *quater*)**

**FATTO**

Con ricorso pervenuto l'08/01/2016, il ricorrente ha esposto di aver stipulato nel 2012 con l'intermediario resistente un contratto di mutuo per l'importo di € 81.000,00 e di aver avviato in data 20/03/2015 la procedura per il trasferimento mediante surroga di detto mutuo ad altro intermediario. Il ricorrente ha pure esposto che la surroga del mutuo si era perfezionata solo il 12/10/2015, "*dopo 144 giorni*" dalla richiesta.

Il ricorrente ha quindi richiesto al Collegio di accertare che tale ritardo fosse da addebitarsi all'intermediario resistente, con conseguente riconoscimento del diritto del medesimo ricorrente al risarcimento del danno subito, con "*eventuali interessi maturati*".

Il resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, nell'ambito delle quali ha dedotto, tra l'altro:

che, a fronte della richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario (nel marzo 2015), il resistente aveva tempestivamente fornito all'intermediario surrogato il conteggio dell'importo dovuto per l'estinzione anticipata;

che, successivamente, per cause imputabili all'intermediario surrogato, si erano susseguite nuove richieste di conteggi di estinzione anticipata (rispettivamente in data 14/07/2015, 31/07/2015 e, da ultimo, in data 06/10/2015), richieste che il resistente aveva sempre tempestivamente evaso.

L'intermediario ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

Oggetto del ricorso è la richiesta di risarcimento del danno patito dal ricorrente in conseguenza del ritardo con il quale si è perfezionata la surrogazione di un mutuo a lui concesso dall'intermediario resistente.

Com'è noto, la materia è regolata dall'art. 120-*quater*, comma 7, TUB, a tenore del quale (dopo la modifica in vigore dal 25/03/2012) la surrogazione deve perfezionarsi "*entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo*".

Detta norma prevede altresì che, "*nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili*".

Alla luce del tenore letterale della norma sopra richiamata e tenuto conto del fatto che il testo originario della medesima (antecedente alla citata riforma del 2012) non conteneva l'inciso "*per cause dovute al finanziatore originario*", questo Collegio ha in altre sue pronunzie evidenziato che la *ratio* del predetto inciso appare essere quella di privilegiare quale unico criterio di imputazione della responsabilità quello fondato sulla colpa dell'uno e/o dell'altro intermediario coinvolti nella surrogazione del mutuo, non essendo sufficiente dedurre l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 120-*quater* TUB per affermare la responsabilità del finanziatore originario (cfr. Collegio di Milano, decisioni n. 9250 del 20/10/2016 e n. 9160 del 14/10/2016).

Da ciò consegue che il primo intermediario è tenuto al risarcimento di cui si è detto solo nel caso in cui il ritardo sia a lui in tutto o in parte imputabile.

Passando all'esame del caso di specie, deve questo Collegio rilevare che la documentazione prodotta dall'intermediario resistente è idonea a provare come, a fronte dell'avvio del colloquio interbancario in data 20/03/2015, il successivo 30/03/2015 l'intermediario stesso abbia comunicato alla banca surrogata il conteggio di estinzione anticipata del mutuo.

Risulta, inoltre, documentalmente provato che al predetto conteggio ne sono seguiti altri, tutti tempestivamente predisposti dal resistente a fronte di successive richieste della banca surrogata stessa.

In particolare, il resistente ha prodotto un nuovo conteggio il 22/07/2015, con riferimento ad una nuova richiesta in pari data ed in vista di una surroga da perfezionarsi il 23/07 successivo, e un altro in data 31/07, in vista del prospettato perfezionamento della surroga di cui trattasi il 03/08/2015. A questo proposito, il resistente ha pure prodotto lo scambio di corrispondenza intercorso fra lo stesso e la banca surrogata, dal quale si evince che la mancata formalizzazione della surrogazione il 03/08/2015 è dipesa dal fatto che la seconda non era stata in condizione di predisporre la documentazione necessaria in tempo utile.

Alla luce di quanto precede, ritiene questo Collegio che l'intermediario resistente abbia tempestivamente adempiuto l'obbligo di trasmettere alla banca subentrante il conteggio delle somme dovute per l'estinzione anticipata del mutuo e che, pertanto, il fatto che la surrogazione si sia perfezionata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 120-*quater* TUB non sia da ricondurre a cause imputabili all'intermediario stesso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**